



**Comune di Castelnuovo Rangone**  
Provincia di Modena

Settore 2° Bilancio e Programmazione Economica

SERVIZIO ICI

# **REGOLAMENTO**

## **I.C.I.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 02/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni  
Ultima modifica: delibera di C.C. n. 88 DEL 19/12/2007



# Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena

Settore 2° Bilancio e Programmazione Economica

SERVIZIO ICI

## Art. 1

### Aree considerate non fabbricabili

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 4 del presente regolamento, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, il cui volume d'affari derivante dall'attività agricola risulti superiore al 50 per cento del reddito complessivo, escludendo da questo ultimo i trattamenti pensionistici corrisposti per attività agricola. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.

## Art. 2

### Determinazione di aliquote

1. Vengono fissate le seguenti aliquote:
  - a) [abrogato] abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, utilizzate a qualunque titolo quale abitazione principale e propria residenza anagrafica anche da soggetti persone fisiche diversi dal soggetto passivo ICI, 6‰;
  - b) immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati nel centro storico del capoluogo (ZONA A), destinati allo svolgimento di attività commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo di imposta, previa apposita comunicazione annuale da presentarsi, a pena di decadenza ed entro il termine per effettuare il pagamento dell'imposta a saldo, all'ufficio tributi a cura del soggetto passivo, attestante l'inizio e/o la prosecuzione dell'attività suddetta, 2‰;
  - c) abitazioni affittate direttamente all'Unione di Comuni "Terre di Castelli" per particolari emergenze abitative possedute da soggetti individuati con apposito atto del responsabile dell'ufficio casa, 0,01‰;
  - d) abitazioni affittate a soggetti indicati dall'Unione di Comuni "Terre di Castelli" nello svolgimento della propria attività di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti concordati previsti dalla L. 431/98, i cui soggetti possessori sono individuati con apposito atto del responsabile dell'ufficio casa, 0,01‰.
2. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari si applica la medesima aliquota fissata dal Comune per le abitazioni principali.

## Art. 3

### Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, 1° comma, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  - b) gli immobili posseduti e utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460;



## Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena

Settore 2° Bilancio e Programmazione Economica

SERVIZIO ICI

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### Art. 4

#### Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e fino a euro 61.974,83; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,83 e fino a euro 103.291,38;
  - b) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati al 1° comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori di singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del 4° comma del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 09 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### Art 5

#### Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del D.lgs 30 dicembre 1994, n. 504, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 del D.lgs 30 dicembre 1994, n. 504, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. I termini di cui al comma precedente, sia in acconto che a saldo, sono differiti di 60 giorni in caso di decesso del soggetto passivo dell'imposta, se avvenuta nei trenta giorni precedenti l'inizio dei termini previsti per il versamento.
4. L'imposta dovuta ai sensi del 2° comma del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Il pagamento potrà avvenire anche tramite il sistema "bancomat", qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni, ovvero tramite il sistema delineato dal capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire mediante il modello denominato "F24", tuttavia non ammettendo la compensazione tra crediti ICI e debiti ICI se non previa autorizzazione da parte del comune.



## Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena

Settore 2° Bilancio e Programmazione Economica

SERVIZIO ICI

5. Le modalità di versamento dell'imposta, indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività d'accertamento.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, comprensivo di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non supera Euro 12,00;
7. Al personale addetto all'attività di gestione dell'I.C.I. sono attribuiti annualmente, dalla Giunta Comunale unitamente alla deliberazione del Piano Annuale Controlli, compensi incentivanti la produttività parametrati alle maggiori entrate accertate.

### Art. 6

#### Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e liquidate dal Comune a termini di legge per imposta, sanzioni ed interessi, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, direttamente, ex. R.D. 639/1910, in forma associata, con attribuzione all'Unione dei Comuni Terre di Castelli della relativa funzione.
2. Sono dovuti gli interessi al tasso annuale legale vigente, maggiorato di tre punti, sulle somme accertate e/o liquidate e non versate spontaneamente nei termini di cui sopra.
3. Il Funzionario Responsabile per la riscossione coattiva pone in essere la procedura di ingiunzione non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo.

### Art. 7

#### Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del 1° comma, possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso, riferito a periodo d'imposta, per importi dovuti inferiori a Euro 12,00.

### Art. 8

#### Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta e per le somme da rimborsare, sono dovuti interessi annuali nella misura pari al tasso legale vigente.

### Art. 9

#### Disposizioni finali, transitorie e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.



## Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena

Settore 2° Bilancio e Programmazione Economica

SERVIZIO ICI

2. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento si applicano dal 01/01/2007, fatto salvo il disposto di cui al comma n° 171 della L. 296/07.

### **Art. 10**

#### **Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate in materia di imposta comunale sugli immobili.